



DECRETO n. 294/2025

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Unicusano;

VISTA l'art. 22/ter della Legge 240/2010,

VISTA la delibera del Senato accademico del 14 ottobre 2025, con la quale è stato approvato il *Regolamento riguardante i contratti denominati "Incarichi di ricerca", ai sensi dell'art.22/ter della Legge 30.12.2010, n.240*;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 2025, con la quale è stato approvato il *Regolamento riguardante i contratti denominati "Incarichi di ricerca", ai sensi dell'art.22/ter della Legge 30.12.2010, n.240*;

DECRETA

Art. 1) E' emanato il *Regolamento riguardante i contratti denominati "Incarichi di ricerca", ai sensi dell'art.22/ter della Legge 30.12.2010, n.240*.

Il presente decreto è acquisito nella raccolta ufficiale interna.

Roma, 20 ottobre 2025

IL RETTORE
Prof. Fabio Fortuna

REGOLAMENTO RIGUARDANTE I CONTRATTI
DENOMINATI “INCARICHI DI RICERCA” AI SENSI
DELL’ART. 22/TER DELLA LEGGE 30.12.2010, N.240



SOMMARIO

| | |
|--|---|
| ART. 1) FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE | 3 |
| ART. 2) CARATTERISTICHE DEGLI INCARICHI DI RICERCA | 3 |
| ART. 3) MODALITÀ DI SELEZIONE..... | 3 |
| ART. 4) ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE | 3 |
| ART. 5) BANDO DI SELEZIONE | 4 |
| ART. 6) COMMISSIONE GIUDICATRICE..... | 4 |
| ART. 7) CANDIDATI AMMISSIBILI ALLA SELEZIONE..... | 5 |
| ART. 8) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONE..... | 5 |
| ART. 9) CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA..... | 6 |
| ART. 10) CONFERIMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI RICERCA..... | 6 |
| ART. 11) STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO E RELATIVA DURATA | 6 |
| ART. 12) RAPPORTO DI LAVORO | 7 |
| ART. 13) PROROGA DEGLI INCARICHI DI RICERCA..... | 7 |
| ART. 14) RINNOVO DEI CONTRATTI..... | 7 |
| ART. 15) CAUSE DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO | 7 |
| ART. 16) INCOMPATIBILITÀ..... | 8 |
| ART. 17) TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE, PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO | 8 |
| ART. 18) NORME TRANSITORIE E FINALI | 8 |

**REGOLAMENTO RIGUARDANTE I CONTRATTI DENOMINATI “INCARICHI DI RICERCA”, AI SENSI DELL’ART.
22/TER DELLA LEGGE 30.12.2010, N.240**

Art. 1) Finalità e ambito di applicazione

1. L’Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma può conferire “Incarichi di ricerca” finalizzati all’introduzione alla ricerca e all’innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi in possesso di titolo di laurea magistrale o titolo di laurea a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all’assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Il presente Regolamento ne disciplina caratteristiche, modalità di selezione, regime giuridico e trattamento economico spettante ai titolari di incarichi ricerca di cui all’art. 22/ter della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati “incaricati”.

Art. 2) Caratteristiche degli incarichi di ricerca

1. Gli incarichi di ricerca hanno durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
2. Il termine massimo previsto dal comma precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell’Unione europea nell’ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Ai fini del computo dei termini di cui al primo comma, non sono conteggiabili i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità e le assenze dovute a motivi di salute, secondo la normativa vigente.
4. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università.

Art. 3) Modalità di selezione

L’assunzione degli incaricati avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati con esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed eventuale colloquio. Della procedura si assicura la pubblicità degli atti.

Art. 4) Attivazione delle procedure di selezione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento dei fondi e l’attivazione degli incarichi di ricerca.
2. L’attivazione degli incarichi di ricerca è realizzabile anche con finanziamenti derivanti da progetti di ricerca, da attività conto terzi o da convenzioni con enti esterni.
3. Ai fini dell’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, i Consigli di Dipartimento deliberano l’attivazione degli incarichi di ricerca sulla base della copertura dei fondi approvata dal Consiglio di Amministrazione o di finanziamenti esterni, tenuto conto dei vincoli di legge.
4. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il Responsabile della ricerca;
 - c) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - d) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) il Dipartimento e la sede principale di svolgimento delle attività;
 - f) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;

- g) che l'impegno delle attività segue o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
- h) che l'importo del trattamento retributivo annuo lordo omnicomprensivo è definito dall'Unicusano nel bando di selezione e, in ogni caso, non può essere inferiore a euro 22.500 annui soggetti ad adeguamento automatico ai sensi dell'art. 81 della Legge 392/1978. In sede di delibera, tale trattamento economico è incrementabile secondo criteri di complessità del progetto;
- i) la copertura economica dello stesso;
- j) i requisiti di partecipazione, il numero di pubblicazioni, fino ad un massimo di 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
- k) eventuali ulteriori titoli;
- l) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati.

Art. 5) Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4, anche:
 - a) le modalità di selezione;
 - b) i requisiti per la partecipazione;
 - c) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
 - d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - e) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - f) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
2. Il bando di selezione è pubblicato nel sito internet dell'Ateneo, nel sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Art. 6) Commissione giudicatrice

1. La Commissione è composta da tre componenti garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori ordinari, associati e ricercatori con consolidata esperienza di ricerca - di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando – ed è nominata con decreto del Rettore, su designazione del Consiglio di Dipartimento interessato. Possono farne parte anche i professori e i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale nel pieno rispetto della norma vigente.
2. La Commissione, in occasione della prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e del colloquio.
3. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
4. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute, precisando le modalità nei relativi verbali.
5. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.
6. La Commissione Giudicatrice predetermina i criteri e le modalità per la valutazione dei candidati.
7. La Commissione comunica i criteri e punteggi adottati al responsabile del procedimento che procede alla pubblicazione sul sito di Ateneo.

8. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
9. I punteggi attribuiti devono essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.
10. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione, che si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
11. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 7) Candidati ammissibili alla selezione

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, che siano in possesso, entro la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, del titolo di laura magistrale o ciclo unico da non più di sei anni o di titolo equivalente conseguito all'estero valutato, al solo fine dell'ammissione alla procedura, dalla Commissione giudicatrice oltre a un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Non possono partecipare al bando di selezione:
 - il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010;
 - coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 8) Modalità di svolgimento della selezione

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati nell'ambito di una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum idoneo all'assistenza alle attività di ricerca.
2. La valutazione è integrata da un colloquio orale.
3. I candidati devono allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
 - a) Esame dei titoli e delle pubblicazioni;
 - b) colloquio volto ad accertare l'idoneità all'assistenza allo svolgimento delle attività di ricerca.
5. La Commissione Giudicatrice predetermina i criteri e le modalità per la valutazione dei candidati.
6. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
7. I punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 4, lettera a) devono essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.
8. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione, che si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.



9. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 9) Conclusione della procedura

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a 30 giorni.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra, il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Università. Il Decreto di approvazione degli atti è pubblicato sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene dichiarato il vincitore dell'incarico di ricerca.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorimento della graduatoria entro i termini del comma 6.
5. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal vincitore entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore ad ulteriori 30 giorni, purché compatibili con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio.

Art. 10) Conferimento diretto dell'“incarico di ricerca”

Gli incarichi di ricerca finanziati con risorse esterne all'Unicusano ottenute a seguito di bandi competitivi nazionali, internazionale o europeo possono essere assegnati mediante procedura di conferimento diretto attraverso avvisi pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo finalizzati alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei candidati. In tal caso, l'incarico è conferito direttamente, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, al candidato in possesso di un profilo scientifico-professionale ritenuto maggiormente idoneo allo svolgimento del progetto stesso.

Art. 11) Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1. L'Università, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto devono essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede principale di lavoro;
 - c) le attività relative all'incarico di ricerca;
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) l'indicazione delle modalità con cui l'incaricato è tenuto, con cadenza annuale e al termine del rapporto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
 - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.
3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dall'incaricato e dal Direttore Generale.



4. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 12) Rapporto di lavoro

1. L'incaricato svolge attività di introduzione alla ricerca e all'innovazione.
2. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970; il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore o suo delegato/Direttore di Dipartimento.
3. In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del responsabile scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interesse e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.
4. L'incaricato è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. L'incaricato può essere autorizzato ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal proprio progetto, previa richiesta del Direttore di Dipartimento.
6. Al rapporto di lavoro si applicano le principali leggi relative alla tutela di lavoratori e lavoratrici, su controlli sanitari, malattia, sostegno alla maternità e alla paternità, legge 104, congedo straordinario per infermità e aspettativa per motivi di famiglia.
Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale e assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.
L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la responsabilità civile.

Art. 13) Proroga degli incarichi di ricerca

1. L'eventuale proroga degli incarichi è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
2. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 1 mese prima della scadenza del contratto e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
3. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dall'incaricato e dal Direttore Generale.

Art. 14) Rinnovo dei contratti

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati fino a un massimo di durata complessiva, comprese eventuali proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
2. Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di legge.
3. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa al CDA almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto e dovrà indicare la durata del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
4. Il Consiglio di amministrazione autorizza il rinnovo con una delibera che precede la scadenza del contratto.
5. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Direttore Generale.

Art. 15) Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine, o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.

Art. 16) Incompatibilità

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica;
 - contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010;
2. L'incarico di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22 e 24 della legge 240/2010 non può in ogni caso, superare gli 11 anni, anche non continuativi, anche se sviluppati con Atenei diversi, statali, non statali o telematici o con le Istituzioni di alta Formazione artistica, musicale e coreutica.

Art. 17) Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Gli incaricati hanno diritto, per tutta la durata del rapporto, a un trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo definito in ragione dell'articolo 4, comma 4, lettera i) del presente regolamento.
2. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma e l'incaricato è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 18) Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22/ter della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito di Ateneo www.unicusano.it